

Guida alla lettura del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012
DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2012

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Modifiche al Regolamento n. 889/2008 attuate dal Regolamento n.505/2012		
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli	Guida alla lettura
Articolo 19 Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche 1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.	Articolo 19 Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre fonti 1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. 2. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.	La percentuale di alimento aziendale sale dal 50 al 60%. Rimane la possibilità di approvvigionarsi da aziende situate nella stessa regione. Viene introdotta la percentuale del 20% di alimenti aziendali anche per i monogastrici e concessa la possibilità di cooperazione sia con altre aziende che con i mangimifici, purché la produzione dell'alimento in questione avvenga nella stessa regione. Definizione di regione La Commissione Agricoltura Biologica dell'UE, nel 2009, ha dato la definizione di "regione": "una regione può essere definita da una uniformità geografica, politica o amministrativa. Se nell'etichetta dell'alimento acquistato non viene fatta menzione

		dell'origine, esso non può essere considerato proveniente dalla stessa regione.”
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007</p> <p>1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 43 e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. L 250/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18.9.2008</p> <p>2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.</p> <p>3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.</p> <p>4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali</p> <p>Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell'alimentazione degli animali biologici:</p> <p>(a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 2, purché:</p> <p>(i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici e</p> <p>(ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 e 47, lettera c);</p> <p>(b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:</p> <p>(i) non siano disponibili in forma biologica;</p> <p>(ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici e</p> <p>(iii) il loro utilizzo sia limitato all'1% della razione alimentare di una data specie,</p>	<p>Con l'articolo 22 viene eliminato il lungo elenco di materie prime convenzionali utilizzabili dell'allegato V.</p> <p>a) Viene eliminato l'elenco delle materie prime non biologiche di origine vegetale e animale, sono ammesse quindi tutte le materie prime vegetali e animali non biologiche utilizzabili secondo il Regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi N. 767/2009, con i vincoli dei punti i) e ii).</p> <p>Attenzione: in realtà di tutte le materie prime convenzionali utilizzabili si potrebbero usare solo quelle proteiche (art.43).</p> <p>Sono inoltre concesse altre materie prime diverse dalle precedenti purché elencate nel nuovo Allegato V (lieviti).</p> <p>(b) Viene introdotta la possibilità di ricorrere a queste materie prime anche in forma non biologica. I mangimi che contengono queste sostanze devono riportarlo in etichetta in modo che l'allevatore possa calcolare il loro utilizzo annuo secondo i vincoli dati dal Regolamento.</p>

<p>utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.</p>	<p>calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;</p> <p>(c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;</p> <p>(d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 1;</p> <p>(e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili (pesce e farine, oli e idrolizzati proteici di pesce), purché:</p> <p>(i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;</p> <p>(ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore e</p> <p>(iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani e agli animali di acquacoltura;</p> <p>f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;</p> <p>(g) gli additivi per mangimi elencati nell'allegato VI.";</p>	<p>(d) Nessun cambiamento</p> <p>(e) questi prodotti non sono considerati "biologici" per: il computo del 95% della SS biologica all'interno di un mangime, per la sua etichettatura. il calcolo del 5% annuo di materie prime proteiche convenzionali sulla SS, da parte dell'allevatore.</p> <p>Definizione di pesca sostenibile La pesca sostenibile viene definita nel "Reg. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca" In particolare nell'art. 3 (Definizioni) punto e: «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;</p> <p>g) vedi allegato VI</p>
--	---	--

<p align="center">Articolo 24 Trattamenti veterinari</p> <p>2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.</p>	<p align="center">Articolo 24 Trattamenti veterinari</p> <p>2. I prodotti fitoterapici, [i prodotti omeopatici], gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.";</p>	<p>Cambiano i riferimenti legislativi. Nella redazione del testo finale è stata omessa, per errore, la parte evidenziata in giallo [i prodotti omeopatici]. Si attende la rettifica da parte della Commissione Agricoltura UE.</p>
<p align="center">Articolo 43 Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola</p> <p>Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:</p> <p>a) 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;</p> <p>b) 5 % nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.</p> <p>Le percentuali sono calcolate annualmente in</p>	<p align="center">"Articolo 43 Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale</p> <p>Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.</p> <p>La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5% per gli anni civili 2012, 2013 e 2014.</p> <p>Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.</p> <p>Gli operatori conservano i documenti che provano</p>	<p>Viene introdotto il concetto di mangime proteico. La definizione di mangime proteico non esiste nei Regolamenti vigenti.</p> <p>Nella comune pratica zootecnica si intende per alimento proteico un alimento che abbia un tasso di proteina grezza (PG) sulla sostanza secca (SS) superiore al 20%, intendendo che l'alimento viene utilizzato soprattutto per il suo apporto proteico alla razione.</p> <p>Attenzione: la quota del 5% di alimento proteico convenzionale va calcolata per il totale della SS dell'alimento proteico convenzionale utilizzato e non solo per la sua frazione proteica.</p>

<p>percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.</p> <p>Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.</p>	<p>la necessità di ricorrere alla presente disposizione.";</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p style="text-align: center;">Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita</p> <p>Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d'acquacoltura.</p> <p>I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.</p>	<p style="text-align: center;">"Articolo 59</p> <p style="text-align: center;">Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita</p> <p>Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.</p> <p>I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.</p>	<p>Un mangime per essere etichettato biologico deve essere costituito da:</p> <p>materie prime vegetali biologiche + materie prime animali biologiche = 95% della SS.</p> <p>Nel restante 5% sono compresi i sali, gli additivi, le spezie e prodotti della pesca (art. 22 punti b, d, e, f)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 60</p> <p style="text-align: center;">Indicazioni sui mangimi trasformati</p> <p>1. Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 60</p> <p style="text-align: center;">Indicazioni sui mangimi trasformati</p> <p>1. I termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e il logo biologico dell'UE possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati</p>	

<p>(CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:</p> <p>a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), e dell'articolo 18;</p> <p>b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;</p> <p>c) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico.</p> <p>2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche:</p> <p>«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».</p>	<p>purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p> <p>(a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell'articolo 18;</p> <p>(b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;</p> <p>(c) tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;</p> <p>(d) almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici.</p> <p>2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o prodotti di cui all'articolo 22 del presente regolamento:</p> <p>«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».";</p>	<p>(d) Materie prime vegetali biologiche + materie prime animali biologiche = 95% della SS</p> <p>2. Se un mangime contiene una percentuale inferiore al 95% della SS di materie prime vegetali e animali e una percentuale variabile di materie prime dell'art. 22 punti a,b,d,f, deve essere etichettato:</p> <p>“può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».”</p> <p>Attenzione: un mangime che contiene, in varie percentuali, le materie prime del punto a) dell'art. 22 può essere destinato solo ai monogastrici.</p>
---	--	---

<p><i>ALLEGATO V</i> Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2</p>	<p>(Vedi sotto)</p>	<p>Viene eliminato il lungo elenco di materie prime vegetali e animali convenzionali che proveniva dal Reg. 2092/91. Con la modifica del reg. 505/2012 si deve far riferimento al Reg. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. Può essere utilizzata qualsiasi materia prima convenzionale purché non OGM, prodotta o preparata senza solventi chimici. Queste materie prime subiscono le restrizioni dell'art. 43 che concede l'utilizzo del 5% annuo sulla SS di materie prime proteiche convenzionali per i monogastrici e dell'art. 47 relativo alla possibilità di utilizzo di materie prime convenzionali a seguito di catastrofi naturali (siccità, alluvioni, incendi ecc.)</p>
<p><i>ALLEGATO VI</i> Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4</p>	<p>(Vedi sotto)</p>	<p>Questo allegato è stato adeguato al regolamento 1831/2003 modificato dal reg. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.</p>

Allegato V

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 *quaterdecies*, paragrafo 1

1. Materie prime di origine minerale

A	Conchiglie marine calcaree	
A	Maërl	
A	Litotamnio	
A	Gluconato di calcio	
A	Carbonato di calcio	
A	Ossido di magnesio (magnesio anidro)	
A	Solfato di magnesio	
A	Cloruro di magnesio	
A	Carbonato di magnesio	
A	Fosfato defluorato	
A	Fosfato di calcio e di magnesio	
A	Fosfato di magnesio	
A	Fosfato monosodico	
A	Fosfato di calcio e di sodio	
A	Cloruro di sodio	
A	Bicarbonato di sodio	
A	Carbonato di sodio	
A	Solfato di sodio	
A	Cloruro di potassio	

2. Altre materie prime

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise

A	Saccharomyces cerevisiae	
A	Saccharomyces carlsbergiensis	

Allegato VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 *quaterdecies*, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio *.

1. Additivi tecnologici

a) Conservanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1a	E 200	Acido sorbico	
A	1a	E 236	Acido formico	Impiego per insilaggio solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
B	1a	E 237	Formiato di sodio	Impiego per insilaggio solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
A	1a	E 260	Acido acetico	Impiego per insilaggio solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
A	1a	E 270	Acido lattico	Impiego per insilaggio solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
A	1a	E 280	Acido propionico	Impiego per insilaggio solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
A	1a	E 330	Acido citrico	

b) Antiossidanti

Autorizzazione	Numeri di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	1b	E 306	Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo	

c) Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Autoriz-	Numeri di		Sostanza	Descrizione e condizioni per
----------	-----------	--	----------	------------------------------

AutORIZZAZIONE	IDENTIFICAZIONE		SOSTANZA	DESCRIZIONE E CONDIZIONI PER L'USO
A	1	E 322	Lecitina	Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

d) Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

AutORIZZAZIONE	NUMERI DI IDENTIFICAZIONE		SOSTANZA	DESCRIZIONE E CONDIZIONI PER L'USO
B	1	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
A	1	E 551b	Silice colloidale	
A	1	E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
A	1	E 558	Bentonite-montmorillonite	
A	1	E 559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
A	1	E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
A	1	E 561	Vermiculite	
A	1	E 562	Sepiolite	
B	1	E 566	Natrolite-fonolite	
B	1	E 568	Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone)	
A	1	E 599	Perlite	

e) Additivi per insilati

AutORIZZAZIONE	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE	SOSTANZA	DESCRIZIONE E CONDIZIONI PER L'USO
A	1k	Enzimi, lieviti e batteri	Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata

			fermentazione
--	--	--	---------------

2. Additivi organolettici

Autorizzazione	Numero di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	2b		Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli

3. Additivi nutrizionali

a) Vitamine

Autorizzazione	Numero di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	3a		Vitamine e provitamine	<ul style="list-style-type: none"> • Derivate da prodotti agricoli • Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici • Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

b) Oligoelementi

Autoriz-	Numeri di	Sostanza	Descrizione e condizioni
----------	-----------	----------	--------------------------

Autoregolamentazione	Identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A	3b	E1 Ferro	- ossido ferrico - carbonato ferroso - solfato ferroso, eptaidrato - solfato ferroso, monoidrato
A	3b	E2 Iodio	- iodato di calcio, anidro
A	3b	E3 Cobalto	- carbonato basico di cobalto, monoidrato - solfato di cobalto monoidrato e/o eptaidrato
A	3b	E4 Rame	- carbonato basico di rame, monoidrato - ossido rameico - solfato di rame, pentaidrato
A	3b	E5 Manganese	- carbonato manganoso - ossido manganoso - solfato manganoso, monoidrato
A	3b	E6 Zinco	- ossido di zinco - solfato di zinco, monoidrato - solfato di zinco, eptaidrato
A	3b	E7 Molibdeno	- molibdato di sodio
A	3b	E8 Selenio	- selenato di sodio - selenito di sodio

4. Additivi zootecnici

Autoregolamentazione	Identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
A		Enzimi e microrganismi	

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29."